



DELIBERAZIONE N°VIII / 007366 **Seduta del 28 MAG. 2008**

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIAN CARLO ABELLI	LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
DAVIDE BONI	MASSIMO PONZONI
LUCIANO BRESCIANI	PIER GIANNI PROSPERINI
MASSIMO BUSCEMI	GIOVANNI ROSSONI
RAFFAELE CATTANEO	MARIO SCOTTI
ROMANO COLOZZI	DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO CORSARO	MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore **RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'** **MASSIMO BUSCEMI**

dell'Assessore **TERRITORIO ED URBANISTICA** **DAVIDE BONI**

Oggetto

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOGGETTE A COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI PROCEDURE DI VERIFICA DI VIA (ART. 3, C. 3, L.R. N. 20/1999) ED INTEGRAZIONE ALLA DGR N. 8882/2002 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

I Dirigenti **Carmelo di Mauro** (RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') **Bruno Mori** (TERRITORIO ED URBANISTICA)

Il Direttore Generale **Raffaele Tiscari** (RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') **Mario Nova** (TERRITORIO ED URBANISTICA)

L'atto si compone di 5 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante. **M**



LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 “Norme in materia di impatto ambientale” e successive integrazioni, con particolare riferimento all’ambito di applicazione della norma regionale su determinate tipologie di progetti in recepimento agli obblighi delle Direttive Comunitarie 97/11/CE e 03/35/CE
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” così come modificata dalla l.r. 12 luglio 2007, n. 12;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 “Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge semplificazione 2004”;
- il d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, con particolare riferimento alla Parte II “Procedure per la VAS, per la V.I.A. e per l’I.P.P.C.”;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 27 novembre 1998, n. VI/39975, avente ad oggetto “Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione di impatto ambientale Regionale, di cui alla delibera di Giunta Regionale del 2 novembre 1998, n.VI/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l’ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli Enti interessati”, con particolare riferimento ai contenuti dell’allegato A.”;
- la d.g.r. 5 febbraio 1999, n. VI/41269, avente ad oggetto “Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al d.p.r. 12 aprile 1996. Modifica ed integrazione della d.g.r. n. VI/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA”, con la quale è stato – tra l’altro – stabilito che la procedura di verifica viene espletata, con riguardo ai progetti soggetti ad autorizzazione regionale, nell’ambito dell’iter autorizzativo di competenza dei Servizi delle competenti Direzioni generali, nel rispetto dei disposti di cui al d.p.r. 12 aprile 1996;
- il d.d.g. Tutela Ambientale 25 febbraio 1999, n. 1105, “Approvazione del metodo semiquantitativo per l’effettuazione della verifica di cui all’allegato B del d.p.r. 12 aprile 1996 (d.g.r. 39975 del 27 novembre 1998 e d.g.r. 41269 del 5 febbraio 1999)”;
- la d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, “Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.”;

CONSIDERATO che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati opere/progetti, pur richiamando l’allora normativa in tema di V.I.A. regionale (ex d.p.r. 12 aprile 1996), risultano tutt’ora valide quale riferimento procedurale per l’espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in coerenza coi contenuti della l.r. 20/99 ed in attesa di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 35, comma 1 del d. lgs.152/06 (Disposizioni transitorie e finali);

PRESO ATTO che il dirigente dell’U.O. Reti e Infrastrutture riferisce che:

- la l.r. 20/99 all’art. 3 (Autorità competente), comma 2., stabilisce che: “Relativamente alle opere e





cui approvazione o autorizzazione sia competente la provincia territorialmente interessata, quest'ultima è l'autorità competente anche per le relative procedure di VIA e di verifica." ed al successivo comma 3. dispone che: "La giunta regionale approva appositi elenchi, predisposti e periodicamente aggiornati dalle competenti direzioni generali, recanti la ricognizione delle opere e degli interventi soggetti alla competenza provinciale ai sensi del comma 2.";

- con l.r. 26/03 come modificata dalla l.r. 12/07 sono state attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi dell'ex d.lgs. 22/97, ora sostituito dal d.lgs. 152/06;
- con la l.r. 24/06 come modificata dalla l.r. 12/07 sono state attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale anche relativa agli impianti di gestione rifiuti con la sola esclusione degli impianti di cui ai punti 5.2 (inceneritori di rifiuti urbani) e, sino al 31/12/08, degli impianti di cui al punto 5.4 (discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi) dell'allegato I al d.lgs. 59/05;
- alle province compete altresì l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 che, a seguito di quanto disposto dal d.p.c.m. 7 marzo 2007, che ha modificato l'allora d.p.c.m. 3 settembre 1999, ma ora assorbito dal novellamento normativo introdotto dal d.lgs. 4/2008, sono divenute anch'esse sottoposte, nei casi di specie, alle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- le suddette categorie progettuali rientrano – secondo specifiche soglie dimensionali - nelle fattispecie dei "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" giusti i contenuti dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, così come rivisitato dal d.lgs. 04/2008;

ATTESO che la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., peraltro preliminare al rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione ed all'esercizio o alla modifica di impianti di gestione rifiuti, sono attualmente poste in capo alla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ai sensi della sopracitata d.g.r. 5 febbraio 1999, n. VI/41269 e dell'art. 6, comma 3 della l.r. 20 settembre 1999 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ricognizione di cui all'art. 3, comma 3 della l. r. 3 settembre 1999, n. 20 per l'individuazione delle opere e degli interventi già soggetti alla competenza provinciale a livello autorizzatorio e per le quali determinare quindi la competenza anche relativamente all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

RITENUTO altresì necessario individuare le potenziali risorse economiche finalizzate all'espletamento di tali procedure da parte delle province attraverso oneri a carico dei soggetti proponenti la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. mediante integrazione della d.g.r. 8882/02;

EVIDENZIATO che le modalità di espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti sono attualmente individuate dal d.d.g. Tutela Ambientale 1105/99;

PRESO ATTO delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che a fronte di quanto sopra esposto, propone di:

1. individuare tra le opere e gli interventi soggetti alla competenza provinciale in materia di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:
 - tutti gli impianti che effettuano le operazioni di recupero rifiuti comprese ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06, sia in procedura ordinaria che in procedura semplificata (ex artt. 214 -216 del d.lgs. 152/06) e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;





- tutti gli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento rifiuti comprese ai punti da D1 a D15 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/06 e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;

stabilendo che la Regione Lombardia – Direzione generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile – rimane l'Autorità competente per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per quanto concerne gli:


- a) impianti di incenerimento dei rifiuti urbani di cui al punto 5.2 dell'allegato I al d.lgs. 59/05 ed impianti connessi autorizzati con medesima AIA;
 - b) discariche di cui al punto 5.4 dell'allegato I al d.lgs. 59/05 sino al 31/12/08 ed impianti connessi autorizzati con medesima AIA;
- e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;
2. inserire al punto 1 del deliberato della d.g.r. 8882/02 dopo le parole "operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali" le parole " ,inclusi gli impianti in procedura semplificata ex artt. 214–216 del d.lgs. 152/06" e di integrare l'allegato A alla d.g.r. 8882/02 inserendo il seguente punto: "2.5 Verifica di assoggettabilità alla V.I.A:
 - gli oneri istruttori, aggiuntivi a quelli per il rilascio dell'autorizzazione, relativi alla Verifica di VIA, sono riconducibili, anche per gli impianti in procedura semplificata ex artt. 214–216 del d.lgs. 152/06 alla somma delle fasi istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione fatta eccezione per quelli relativi al collaudo finale);
 3. confermare quanto stabilito dal d.d.g. Tutela Ambientale n. 1105/99 relativamente alle modalità di espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. precisando che in fase di valutazione delle singole componenti sia tenuto conto di quanto specificatamente previsto dall'allegato III alla direttiva 97/11/CE;
 4. demandare ad ulteriore provvedimento, da emanarsi successivamente a concertazione attraverso il Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di rifiuti istituito ai sensi della l.r. 26/03, la revisione delle modalità di espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., relativamente agli impianti di gestione rifiuti, in attuazione del disposto dell'art. 35, comma 1., del d.lgs. 4/08 che disciplina il periodo transitorio in attesa dell'adeguamento della norma regionale;
 5. stabilire che la competenza delle province in materia di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. sui progetti/i impianti di cui sopra e relativi alla gestione dei rifiuti decorra dalla data di approvazione del presente provvedimento precisando che le istanze di verifica pervenute entro tale data saranno istruite dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

ACQUISITO il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 21/05/08;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di individuare tra le opere e gli interventi soggetti alla competenza provinciale in materia di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:
 - tutti gli impianti che effettuano le operazioni di recupero rifiuti comprese ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06, sia in procedura ordinaria che in procedura





- semplificata (ex artt. 214 –216 del d.lgs. 152/06 e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;
- tutti gli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento rifiuti comprese ai punti da D1 a D15 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/06 e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;
- stabilendo che, in ogni caso, , la Regione Lombardia – Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile – rimane l'Autorità competente per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per quanto concernegli:
- a) impianti di incenerimento dei rifiuti urbani di cui al punto 5.2 dell'allegato I al d.lgs. 59/05 ed impianti connessi autorizzati con medesima AIA e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;
 - b) discariche di cui al punto 5.4 dell'allegato I al d.lgs. 59/05 sino al 31/12/08 ed impianti connessi autorizzati con medesima AIA e che sono ricompresi, per tipologia e dimensioni, nei progetti di cui all'allegato IV della parte II del d.lgs 152/06;
2. di inserire al punto 1 del deliberato della d.g.r. 8382/02 dopo le parole “operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali” le parole “, inclusi gli impianti in procedura semplificata ex artt. 214–216 del d.lgs. 152/06” e di integrare l'allegato A alla d.g.r. 8882/02 inserendo il seguente punto: “2.5 Verifica di assoggettabilità alla V.I.A:
 - gli oneri istruttori, aggiuntivi a quelli per il rilascio dell'autorizzazione, relativi alla Verifica di VIA, sono riconducibili, anche per gli impianti in procedura semplificata, ex artt. 214–216 del d.lgs. 152/06, alla somma delle fasi istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione fatta eccezione per quelle relative al collaudo finale;
 3. di prevedere che, dato atto delle modalità di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di cui al d.d.g. Tutela Ambientale n. 1105/99, in fase di valutazione delle singole componenti si tenga conto di quanto specificatamente previsto dall'allegato III alla direttiva 97/11/CE;
 4. di demandare ad ulteriore provvedimento, da emanarsi successivamente a concertazione attraverso il Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di rifiuti istituito ai sensi della l.r. 26/03, la revisione delle modalità di espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., relativamente agli impianti di gestione rifiuti, in attuazione del disposto dell'art. 35, comma 1., del d.lgs. 4/08 che disciplina il periodo transitorio in attesa dell'adeguamento della norma regionale;
 5. di stabilire che la competenza delle province in materia di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. su progetti/ impianti cui sopra e relativi alla gestione dei rifiuti decorra dalla data di approvazione del presente provvedimento precisando che le istanze di verifica pervenute entro tale data saranno istruite dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;
 6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario
Marco Pilloni

